

La nuova versione della norma ISO 14001: 2004

Luca Andriola *Revisore ambientale d'impresa, docente di Sistemi di gestione ambientale Università degli Studi dell'Aquila, Docente Scuole EMAS di Viterbo, Foggia, Trapani, Responsabile di audit ambientale CEPAS n. 027; mail: andriola@tiscali.it*

Silvio Sonnino *Audit Manager*

Introduzione

Il 15 novembre 2004, con un anticipo di qualche mese rispetto ai tempi previsti, l'ISO ha pubblicato le seconde versioni delle norme ISO 14001 e ISO 14004; in particolare, la nuova ISO 14001, che va a sostituire la precedente edizione del 1996, rappresenta (secondo le parole del segretario generale dell'ISO Alan Bryden) «un elemento di primaria importanza nell'aiutare le imprese ad unire le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: sociale, economica ed ambientale».

Il nuovo standard ISO 14001 è stato poi approvato dal Comitato Europeo di normazione (CEN) e successivamente recepito dall'ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI); al termine di questo iter la norma ha acquisito la completa dicitura di UNI EN ISO 14001.

Alan Bryden, pur ricordando che i cambiamenti dalla vecchia alla nuova edizione non hanno toccato aspetti sostanziali della normativa, ha sottolineato il significativo allineamento tra la ISO 14001:2004 sui SGA e i requisiti fissati dalla norma ISO 9001:2000 sui sistemi di gestione per la qualità.

La norma ISO 14001 è stata infatti sviluppata ricalcando l'impostazione della norma ISO 9001 per la certificazione dei sistemi di qualità, la quale pone l'accento soprattutto sugli aspetti procedurali e documentali; nella ISO 14001, però, si è limitata al minimo l'impostazione «burocratica»

nel tentativo di orientare l'attività dell'azienda verso il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso il conseguimento di obiettivi misurabili.

La norma ISO 14001:2004 specifica, in particolare, i requisiti di un SGA che permetta ad un'organizzazione di sviluppare una politica ambientale e di fissare degli obiettivi che tengano conto delle prescrizioni legali e delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi.

La norma ISO 14001 ha mostrato negli anni un'ottima flessibilità rispetto alle esigenze di un mercato sempre in evoluzione, permettendone l'applicazione ad entità differenti caratterizzate da impatti ambientali anche di natura molto diversa (ad oggi, infatti, oltre alle imprese manifatturiere, tra le organizzazioni dotate di un SGA si contano anche società di servizi, interi comuni, parchi naturali, complessi turistici, rifugi di montagna e persino banche).

In Europa, in particolare, si distinguono per il numero di certificazioni emesse: Inghilterra (5.460), Spagna (4.860), Svezia (3.404), Germania (4.144) e Italia (3.066).

Secondo le stime del SIN-CERT, in Italia sono stati rilasciati, alla fine del maggio 2005, 5.602 certificati (di cui 46 relativi alla versione del 2004), e nel campo delle certificazioni dei SGA, l'Italia si colloca al quinto posto in Europa (dopo Inghilterra, Spagna, Germania e Svezia) e all'ottavo posto nel mondo (do-

po Giappone, Inghilterra, Cina, Spagna, Germania, Stati Uniti e Svezia).

I numeri delle certificazioni ambientali a livello mondiale mettono in evidenza un andamento di crescita molto significativo. Secondo le stime diffuse dall'ISO, a fine 2003, risultavano rilasciati 66.070 certificati ISO 14000 in 113 Paesi, un aumento del 34% rispetto al 2002.

In particolare, i dati del 2003 mostrano che il 3,02% dei certificati, pari a 1997 certificati, sono stati ottenuti in Africa/Asia occidentale; il 2,56% (1.691) in America Centrale e Meridionale; il 7,92% (5.233) in Nord America; il 48,43% (31.997) in Europa; il 35% (23.747) in Asia Orientale e il 2,13% (1.400) in Australia e Nuova Zelanda.

Ciò che, però, andrebbe precisato e che forse potrebbe rappresentare un ostacolo, in futuro, alla crescita del numero di organizzazioni certificate, è il fatto che i sistemi di standardizzazione e di qualità siano stati implementati soprattutto da aziende di grandi dimensioni (1). In Italia, infatti, sono state soprattutto le imprese di grandi e medie dimensioni a scegliere la strada della certificazione ambientale, mentre quelle di minori dimensioni,

Nota:

(1) Anche se le piccole e medie imprese si stanno sempre più avvicinando ai sistemi di gestione ambientale; v. G. Bellini, *Il ruolo degli enti di certificazione*, in questo numero della *Rivista*, p. 611; v. anche C. Mio, *L'atteggiamento delle aziende italiane verso l'ambiente: un'analisi empirica*, in questa *Rivista*, 2004, n. 3, p. 390.

che caratterizzano la quota più significativa della nostra economia, rimangono parzialmente escluse. Le motivazioni di un tale divario vengono solitamente attribuite agli oneri finanziari legati ai processi di certificazione e all'impegno del capitale umano necessario per portare avanti l'iter burocratico connesso al processo di certificazione. Per questo motivo, le organizzazioni che gestiscono i principali marchi di certificazione ambientale hanno studiato e predisposto facilitazioni per l'adesione delle imprese di piccole e medie dimensioni ai programmi di certificazione, ma altri sforzi andrebbero fatti per incentivare sempre più aziende al contenimento degli impatti ambientali, soprattutto da parte delle istituzioni, dato che entrano in gioco molti interessi di tipo pubblico, primo fra tutti quello della salute dell'uomo e del pianeta.

La norma UNI EN ISO 14001:2004

La norma UNI EN ISO 14001:2004 specifica i requisiti di un SGA per consentire ad un'organizzazione di sviluppare ed attuare una politica e degli obiettivi che tengano conto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'organizzazione stessa sottoscrive, nonché delle informazioni riguardanti gli aspetti ambientali significativi. Essa si applica agli aspetti ambientali che l'organizzazione identifica come quelli che essa può tenere sotto controllo e come quelli sui quali essa può esercitare un'influenza. Schematicamente si può sintetizzare quanto segue:

– Lo scopo della norma ISO 14001 è di permettere l'implementazione di un sistema di gestione ambientale e si applica a qualsivoglia organizzazione che intenda:

- 1) stabilire, implementare, mantenere e migliorare un sistema di gestione ambientale;
- 2) assicurarsi della conformità

dei propri comportamenti alla propria politica ambientale;

3) dimostrare la propria conformità alla norma tramite:

- auto-valutazione e auto-dichiarazione;
- valutazione da parte degli *stakeholder*, quali i clienti;
- valutazione da parte di un soggetto comunque esterno alla organizzazione;
- certificazione di parte terza.

– La struttura della norma ISO 14001 è costituita da 4 Capitoli (Scopo e campo di applicazione, Riferimenti normativi, Termini e definizioni, Requisiti del sistema di gestione ambientale) e 3 Allegati, il primo dei quali (Appendice A) svolge il ruolo di guida all'uso, specificando meglio ogni punto singolo della norma (Requisiti generali, Politica ambientale, Pianificazione, Attuazione e funzionamento, Verifica, Riesame della Direzione).

Il sistema ISO ha individuato nel SINCERT l'organismo competente per l'accreditamento dei certificatori che possono essere solo organizzazioni e non i singoli. La norma ha applicazione a livello internazionale.

La metodologia da adottare per l'implementazione e la gestione di un SGA è quella conosciuta come «la spirale del miglioramento continuo»; tale miglioramento non viene, però, definito dalla norma, bensì stabilito dall'organizzazione stessa. Questa filosofia è sintetizzata nel cosiddetto modello del «Plan/Do/Check/Act», mutuata dai sistemi di qualità (ISO 9000) (2).

Principali differenze rispetto alla versione del 1996

La norma ISO 14001, emessa nel 1996, ha manifestato carenze che non ne hanno favorito un'applicazione coerente a livello mondiale; conscia del fatto che tale norma in molti Paesi era ancora in via di introduzione, l'ISO ha pensato

bene di incentivarne ulteriormente il processo di revisione. La revisione della ISO 14001 è iniziata nel 1999 attraverso delle consultazioni preliminari nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro WG1 del sottocomitato internazionale ISO/TC 207/SC1 «Environmental Management System», responsabile dell'elaborazione della prima versione della ISO 14001. In questa prima fase del processo di revisione, il WG1 aveva elaborato un documento che raccoglieva i commenti pervenuti da tutti gli enti normatori nazionali partecipanti al TC207 e li classificava secondo tre diverse tipologie:

- a) commenti relativi all'allineamento con le nuove ISO 9000;
- b) proposte di chiarimenti o miglioramenti del testo;
- c) modifiche ai requisiti esistenti o proposte di nuovi requisiti.

Nell'estate del 2000 si era arrivati alla conclusione che una revisione della norma era opportuna per rivederne il testo sulla base dei commenti relativi ai punti a) e b) precedentemente menzionati, ma che nessun nuovo requisito doveva essere aggiunto alla ISO 14001, respingendo di fatto tutti i commenti di tipo c). L'ISO riconosceva così la validità della norma e l'applicabilità dei requisiti a qualsiasi tipo di organizzazione, pertanto la revisione del testo si è concretizzata tenendo conto di queste premesse.

Sono stati introdotti, innanzitutto, sette termini nuovi (audit, documento, procedura, registrazione, non conformità, azione correttiva e azione preventiva), definiti con lo scopo principale di favorire l'armonizzazione e la compatibilità con la ISO 9001:2000.

Una modifica che si nota dal confronto comparato tra il nuovo testo e quello preceden-

Nota:

(2) Si veda, in proposito, Stefania D'Este, *La certificazione del sistema di gestione della qualità*, a pag. 621.

te, riguarda il punto 4.1 sui requisiti generali, che precede anche la definizione della politica ambientale. Nella nuova edizione viene precisato che il SGA deve essere non soltanto stabilito e mantenuto, ma anche documentato, attuato e migliorato continuamente, secondo i requisiti della norma stessa, e che è necessario determinare come il SGA soddisfi tali requisiti: il concetto di miglioramento continuo è, infatti, fondamentale nella norma.

Un'organizzazione dovrebbe valutare continuamente la propria prestazione ambientale e quella dei processi del proprio SGA, al fine di identificare le opportunità per il miglioramento. L'alta direzione dovrebbe essere coinvolta direttamente in questa valutazione attraverso il procedimento del riesame della direzione.

L'accertamento dell'adempimento del miglioramento continuo dovrebbe in genere includere l'accertamento di:

- risultati della sorveglianza dello stato della prestazione per le caratteristiche principali delle operazioni che possono avere un impatto significativo, incluse le informazioni sulla prestazione ambientale;
- risultati del progresso e dell'impegno interno verso l'adempimento degli obiettivi e dei traguardi;
- esperienza acquisita dalle azioni correttive e preventive;
- risultati dell'audit del SGA e gli audit del rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive;
- opinioni delle parti interessate, inclusi i dipendenti, i clienti e i fornitori.

Un'altra importante novità è la richiesta di definire e documentare il campo di applicazione del SGA, cioè i confini entro i quali esso si applica (intera organizzazione oppure singole unità operative). È una modifica che non crea stravolgimenti nelle prassi già in uso (si pensi a quello che in gergo è chiamato «scopo del certificato» per le organizzazioni che fanno certificare la

conformità del proprio SGA rispetto alla norma), ma che sottolinea come sia importante documentare il campo di applicazione in modo da evitare esclusioni di parti dell'organizzazione che non siano giustificate ed esplicitate in modo chiaro (punto 4.4.4), introducendo un chiaro riferimento alla ISO 9001 (la definizione di procedura riprende quella riportata in tale norma) e dando indicazioni più esplicite sul controllo dei documenti di origine esterna (punto 4.4.5).

Una modifica significativa rispetto all'edizione precedente, nel punto 4.3.1, è la più chiara distinzione tra gli «aspetti ambientali che l'organizzazione può tenere sotto controllo» e «gli aspetti ambientali sui quali l'organizzazione può esercitare un'influenza». Era una distinzione già presente nel testo del 1996 ma non sufficientemente chiara; nel precedente testo, infatti, l'attenzione era più focalizzata alla forma del documento, denominato «Analisi ambientale Iniziale», mentre ora si dà maggior importanza ai contenuti.

Un altro chiarimento si è reso necessario riguardo al personale dell'organizzazione, citato sia nel punto relativo alla politica ambientale (4.2), quando la norma chiede che la politica sia comunicata a tutti, sia nel punto relativo alla competenza ed alla formazione (4.4.2).

Nel nuovo testo, in luogo di «personale», si legge l'espressione «tutte le persone che lavorano per l'organizzazione o per conto di essa»; pertanto anche il personale degli appaltatori deve essere messo a conoscenza della politica ambientale e deve avere la competenza necessaria ad effettuare le proprie operazioni, che potrebbero influenzare la prestazione ambientale dell'organizzazione.

Sulle prescrizioni legali la nuova norma è sicuramente più chiara: al punto 4.3.2 si precisa che, oltre ad identificare la legislazione applicabile ed averne accesso, l'organizzazione deve anche determina-

re come queste prescrizioni si applicano agli aspetti ambientali.

Il SGA deve dunque tener conto sia degli aspetti ambientali significativi, sia delle prescrizioni.

Nel punto 4.3.3, inoltre, si precisa che gli obiettivi e i traguardi devono essere coerenti non solo con la politica e con l'impegno alla prevenzione dell'inquinamento, ma anche con l'impegno alla conformità legislativa e al miglioramento continuo.

Una modifica nella struttura del sistema interviene anche nel punto 4.5.1 che viene suddiviso in due punti specifici: il 4.5.1 «Sorveglianza e misurazione» ed il nuovo punto 4.5.2 «Valutazione del rispetto delle prescrizioni».

In questo punto, infatti, si richiede all'organizzazione di valutare periodicamente il rispetto delle prescrizioni legali applicabili (di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale), di valutare il rispetto delle altre prescrizioni (per esempio accordi volontari, linee guida, codici di buona pratica, impegni di etichettatura ambientale, ecc.) e di conservare le relative registrazioni.

Tutto ciò che riguarda la documentazione del SGA è considerato, dai soggetti interessati, come un aspetto particolarmente critico. Non è molto chiaro per tutti, infatti, quali e quante siano le procedure che debbano essere documentate; se vi è la possibilità che ci siano procedure non scritte e che valore in questo caso abbiano; se le registrazioni vadano considerate come documenti di sistema e che tipo di controllo vada loro applicato.

Non è possibile dare a tutti questi quesiti risposte universalmente valide, data la stessa applicabilità della norma a qualsiasi organizzazione (di ogni tipo e dimensione, indipendentemente dalle differenti situazioni geografiche, culturali e sociali), che deve, perciò, lasciare un margine di libertà nell'applicazione dei requisiti.

È sempre bene tener presente

che, in ogni caso, un SGA non deve costituire un aggravio burocratico per l'organizzazione e che il grado di dettaglio della documentazione dovrebbe sempre essere proporzionale alle dimensioni della stessa. Si è molto discusso, su questo punto, della possibilità di eliminare in tutto il testo l'espressione «*documented procedure*», in quanto si è ritenuto che la richiesta di procedure documentate possa rappresentare una delle barriere maggiori all'accettazione della norma tra le PMI. Il gruppo di lavoro ISO ha, però, confermato la necessità di procedure documentate al punto 4.4.6, relativo al controllo operativo, ritenuto la parte del sistema che dà indicazioni su come concretizzare i requisiti del sistema in operazioni giornaliere e che quindi impone la necessità di una procedura scritta.

Anche il punto 4.5.3, riguardo le non conformità, le azioni correttive e le azioni preventive, è stato riformulato per maggior chiarezza, in accordo con la ISO 9001, e richiede:

- esame e identificazione delle cause legate alle non conformità reali al fine di impedirne il ripetersi;
- procedura per valutare la necessità di azioni per prevenire il verificarsi di non conformità potenziali;
- registrazioni dei risultati delle azioni correttive o preventive intraprese, e
- riesame dell'efficacia delle azioni intraprese.

Nel punto 4.5.4 si richiede in generale che siano registrate le informazioni necessarie a dimostrare la conformità ai requisiti del proprio SGA e della norma, mentre nel punto 4.5.5 viene riformulato per chiarezza il processo di audit interno, facendo chiaro riferimento alla ISO 19011 come guida.

In allineamento con la ISO 9001, infine, sono stati formalizzati nel punto 4.6 gli elementi in ingresso del Riesame della Direzione, che devono includere:

- i risultati degli audit del sistema di gestione ambientale e delle valutazioni del rispetto

delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive;

- le comunicazioni provenienti dalle parti interessate esterne, compresi i reclami;
- le prestazioni ambientali dell'organizzazione;
- il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi;
- lo stato delle azioni correttive e preventive;
- lo stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami della direzione;
- il cambiamento delle situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali;
- le raccomandazioni per il miglioramento.

Conclusioni

Con la pubblicazione della norma ISO 14001:2004, così come nella ISO 9001:2000, viene superato l'approccio preventivo (basato su un rigido e più o meno adeguato modello di gestione dei processi, ancora sostanzialmente ispirato ai meccanismi tradizionali di produzione) e viene introdotto un approccio altamente flessibile ed applicabile a qualsiasi attività socio-economica, strutturato per processi e non per elementi di sistema, fondato sulla ricerca dell'efficacia e sul miglioramento continuo.

La norma ISO 14001 è stata sviluppata ricalcando l'impostazione della norma ISO 9001 per la certificazione dei sistemi di qualità, la quale pone l'accento soprattutto sugli aspetti procedurali e documentali; nella ISO 14001, però, si è limitata al minimo l'impostazione «burocratica» nel tentativo di orientare l'attività dell'azienda verso il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso il conseguimento di obiettivi misurabili.

La pubblicazione della nuova edizione della norma ISO 14001:2004 suscita un grosso interesse per le sostanziali mo-

difiche introdotte, prima fra tutte la «verifica della conformità legislativa» e, in linea con quanto già avvenuto con la revisione del Regolamento CE EMAS (761/2001), l'impegno delle organizzazioni nei confronti degli «aspetti ambientali indiretti» legati alle proprie attività e ai propri prodotti.

Bibliografia

Riferimenti normativi

- Norma UNI EN ISO 14001:2004 Sistemi di Gestione Ambientale - Requisiti e guida per l'uso
- Norma ISO 14004:2004 Sistemi di Gestione Ambientale - Linee guida generali sui principi, sistemi e tecniche di supporto
- Norma UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale

- Norma UNI ISO 14050:2002 Gestione ambientale - Vocabolario

Pubblicazioni ENEA: «Monografie Serie Ambiente»

- *Gestione Ambientale d'Impresa*

Luciani R., Andriola L.: «*Sviluppo di prodotti e processi ecocompatibili*».

Collana «Rapporti Tecnici» Serie Ambiente dell'ENEA. RT/AMB/2001/6

- Luciani R., Andriola L., Brunetti N., Vignati S., Paci S., Iacoboni S., Bonfitto E.:

«*Il Progetto AGRIMAS: un progetto pilota per la promozione di un sistema comunitario di ecogestione e audit (Regolamento EMAS) nelle Piccole e Medie Imprese del settore agroindustriale della Regione Abruzzo*». Collana «Rapporti Tecnici» Serie Ambiente dell'ENEA. RT/AMB/1999/23

- Luciani R., Andriola L., Brunetti N., Caropreso G.: «*Il Progetto IMPREMAS - Progetto pilota per l'Eco-Gestione delle Piccole e Medie Imprese classificate a rischio per l'uso e lo stoccaggio di sostanze pericolose previste dal D.P.R. n. 175/88*».